

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGAMASCO, BOSSO, TRIMARCHI e VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1964

Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Il presente disegno di legge si ricollega a quelli da noi presentati negli ormai lontani 1955 e 1959 e decaduti rispettivamente per il finire della II e III legislatura. Il testo dei disegni di legge è rimasto pressochè immutato, salvo per lievi modifiche di aggiornamento in considerazione, soprattutto, alle disposizioni contenute nel Trattato istitutivo della Comunità economica europea ed a quelle contenute nel Trattato istitutivo sulla Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed ai successivi impegni assunti in base ai trattati medesimi.

2. — Per chi, come noi liberali, sia persuaso che la concorrenza fra operatori privati in un mercato libero costituisca anche nella società contemporanea lo strumento fondamentale del progresso economico e sociale, si pone il problema di assicurarne il mantenimento contro le forze che la minacciano.

I

3. — Ciò richiede in primo luogo una politica liberale del commercio estero.

Per un Paese come il nostro, relativamente povero di risorse naturali e di capitali, e quindi di potenzialità produttiva sensibil-

mente inferiore a quella degli altri maggiori Paesi occidentali, la liberalizzazione degli scambi (abolizione delle restrizioni quantitative), una protezione doganale moderata, la formazione di un libero mercato europeo, costituiscono il freno più efficace contro possibili tendenze interne di carattere restrizionistico. La concorrenza internazionale, esercitata da organismi produttivi relativamente grandi nel quadro di economie nazionali assai più ricche e varie delle nostre, è uno stimolo potente alla concorrenza interna, una garanzia del suo mantenimento sul nostro mercato, oltre che uno stimolo all'irrobustimento della nostra struttura produttiva ed una spinta ad un suo sempre migliore adeguamento alla lotta competitiva su più vasti mercati.

In questo spirito i liberali hanno dato costantemente il loro appoggio alla politica commerciale seguita fino ad ora dai Governi democratici, tanto che si trattasse della liberalizzazione degli scambi o della tariffa doganale, quanto che fosse in gioco l'atteggiamento dell'Italia verso la CECA o verso altri strumenti d'integrazione ed unificazione europea, dall'Unione dei pagamenti alla Unione europea occidentale, alla Comunità economica europea e all'Euratom. E coloro

che scrivono si permettono di ricordare a questo proposito — per una retta interpretazione del loro pensiero — la parte che essi hanno avuto, sia al Governo che in Parlamento in collaborazione con tutti i parlamentari liberali nella elaborazione ed applicazione di siffatta politica.

4. — Sono noti, per altro, gli ostacoli che si oppongono, nel mondo di oggi, alla realizzazione di una libertà integrale del commercio estero, soprattutto in un periodo di tempo relativamente breve. Alcuni di essi sono interni alla nostra economia. Altri sono esterni, e risalgono in definitiva al regime fortemente protezionistico del maggiore partecipante al commercio mondiale, gli Stati Uniti d'America.

5. — Indipendentemente da ciò, sono note le forze che in qualsiasi voglia mercato, anche larghissimo, possono premere, nella economia contemporanea, in senso restrizionistico.

Sono, per dirla in breve, tutte le forze che tendono ad irrigidire la nostra struttura economica e sociale, da qualunque parte vengano: dal crescente interventzionismo statale alla politica finanziaria di eccessivo fiscalismo e di inflazione o « flatulenza » cronica che ad esso si collega; dagli imprenditori, talvolta dimentichi della loro funzione creativa ed espansiva, ai sindacati operai talvolta dimentichi anche essi che il benessere ed il progresso dei loro associati non sono realizzabili che nel quadro di una economia in progresso — e che ciò richiede una capacità di adattamento di invenzione, di penetrazione, di suscitamento di nuovi mercati, impossibile quando l'economia stessa sia pesantemente burocratizzata o rigidamente diretta dall'alto.

6. — Libertà di commercio estero; allargamento della nostra area economica; contenimento degli interventi dello Stato nel suo campo proprio; conseguente salvaguardia dell'equilibrio finanziario e della integrità della moneta e dei risparmi; lotta per un sistema tributario semplice ed equo e contro le evasioni; difesa della certezza del diritto,

della libertà di contratto e del legittimo uso della proprietà entro i confini della legge; tutela della libertà di mercato all'interno delle nostre frontiere; tutte queste non sono che parti di una politica coordinata e coerente, che i liberali hanno più volte illustrata e affermata nei suoi diversi aspetti ed a cui ora aggiungono, come strumento di lotta diretta contro le forze negative del mercato più sopra ricordate, le « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » che formano l'oggetto del nuovo disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi (a).

7. — Tale politica è diretta a mantenere e sviluppare i soli strumenti che possono assicurare il progresso economico e sociale del nostro Paese.

E bisogna quindi chiamare reazionario nel vero senso della parola chi si adopera, consciamente od inconsciamente, a distruggere tali strumenti, sia egli un privato imprenditore alla ricerca di restrizioni e di privilegi o fautore di nuovi enti parastatali destinati ad assumere non già funzioni di carattere pubblico, ma compiti imprenditoriali in un regime parimenti di privilegio, palese o coperto. L'uno e l'altro egualmente distruttivi delle condizioni necessarie per lo sviluppo naturale dell'economia attraverso l'effettiva concorrenza di iniziative private in un mercato realmente libero. L'uno e l'altro trascinati, volenti o nolenti, verso forme sempre più burocratiche e rigide di direzione economica del Paese.

(a) Non è forse inutile ricordare che tra l'altro fin dal gennaio 1953 nella relazione e mozione economica unanimemente approvata dal Congresso tenuto dal Partito liberale italiano a Firenze, era detto testualmente:

« Riteniamo che la legge debba tutelare la libertà di concorrenza e gli interessi dei consumatori, dando allo Stato modo di investigare e di intervenire ogni qualvolta le intese fra i produttori e i distributori si traducano in indebiti rialzi di prezzi, favorendo produzioni anti-economiche. Riteniamo, d'altra parte, che sia anche necessario dare modo allo Stato di investigare e di intervenire ogni qualvolta produttori stranieri vendano sul nostro mercato a condizioni di *dumping*, oltrepassando così le legittime norme della concorrenza ».

Non è senza interesse notare che là dove maggiormente si reclama l'intervento diretto dello Stato nell'economia, sono anche massime le opposizioni alla liberalizzazione del commercio estero, alla Comunità carbone e acciaio, alla Comunità economica europea e così via; che là dove si pone come ideale, per esempio, un'agricoltura italiana tutta quanta cristallizzata nei rapporti contrattuali di un dato momento e privata dell'apporto finanziario, tecnico, umano, di un ceto di proprietari responsabili ed intraprendenti, là è anche più rara la sensibilità per i problemi del diritto, della finanza e della moneta.

Ciò che conferma, a dir vero, lo scarso fondamento e valore delle richieste di misure contro le pratiche restrizionistiche e monopolistiche private, che non si inquadrino in un indirizzo generale di una politica economica liberale.

È infatti doveroso far qui notare che una legge contro le restrizioni della libertà di mercato e di concorrenza non può essere che un aspetto ed un elemento di un più vasto indirizzo di politica economica. Se una simile politica avesse un fermo e coerente indirizzo antimonopolistico si potrebbe forse anche fare a meno di una specifica legislazione di difesa; mentre invece anche la più severa legislazione specifica sarebbe priva di risultati sostanziali se le sue norme venissero poi svuotate o contraddette dalla politica economica attuata o dalle conseguenze che da questa derivassero.

II.

8. — Il presente disegno di legge, che più sotto illustreremo brevemente nelle sue diverse parti, ha per fine di tutelare la libertà di concorrenza sul mercato italiano sia contro le pratiche restrittive interne, sia contro la concorrenza sleale internazionale (*dumping*).

9. — Per quanto riguarda l'aspetto interno del problema, abbiamo ritenuto necessario reprimere due fenomeni, che vengono sovente confusi tra loro.

Il primo è quello più noto delle intese, sotto qualunque forma esse avvengano, fra due o più operatori comunque operanti sul territorio italiano, dirette a limitare la reciproca concorrenza e ad aumentare così indebitamente i prezzi con conseguente danno per il consumatore.

Il secondo è costituito da quelle pratiche restrittive della libertà di mercato (cioè dell'ingresso sul mercato di nuovi concorrenti) e di libera concorrenza (cioè della possibilità di operare liberamente sul mercato secondo i principi economici che lo regolano) che possono essere adottate anche da un solo operatore in posizione da poter dominare il mercato. Così, ad esempio, il fabbricante di un prodotto largamente ricercato per la sua qualità, il suo prezzo, eccetera, può essere tentato di approfittarne per imporre un secondo, condizionando la fornitura del primo all'acquisto del secondo da parte dei suoi clienti, ed escludendo o limitando così le possibilità di mercato dei concorrenti nella fabbricazione del secondo. Oppure il produttore, che approfittando della sua posizione dominante, attua una propria politica di svendita avente il solo scopo di conseguire una eccessiva ed ingiustificata eliminazione di imprese concorrenti con conseguente danno immediato o mediato del consumatore. O ancora quell'operatore che per un certo complesso di circostanze è il solo produttore nazionale di un certo prodotto e approfitta di questa sua posizione per trarne utili di monopolio con la politica di prezzi da lui imposta al consumatore.

10. — Il produttore italiano, in un mercato libero e sotto la pressione della concorrenza interna ed internazionale, deve ridurre i suoi costi ed allargare il suo mercato attraverso il miglioramento della qualità e lo abbassamento dei prezzi dei suoi prodotti.

Tale sforzo può essere deviato od impedito da pratiche restrizionistiche interne, ad opera di coalizioni di suoi concorrenti, alle quali egli può essere infine costretto ad aderire, se non intervengono adeguate misure di tutela della libertà di mercato ed una politica del commercio estero sufficientemente liberistica.

11. — Ma lo sforzo del produttore italiano può anche essere reso vano se il concorrente straniero può batterlo, non attraverso una produzione migliore e più economica, ma offrendo sul nostro mercato la sua merce ad un prezzo fuori di relazione col suo costo effettivo. Ciò che può avvenire per tre motivi: o per sussidi di esportazione che egli riceva dal suo Governo; o perchè egli abbia interesse a scaricare sul nostro mercato una parte della sua produzione senza alcun utile o magari con una perdita limitata, pur di mantenere il suo ritmo di produzione di fronte ad una flessione della domanda sul suo mercato nazionale o su altri mercati; o infine, perchè egli abbia interesse a sopprimere una nostra produzione interna, in sè economica, per sostituirvi definitivamente il suo prodotto.

Non è senza motivo quindi che il Paese, che è stato il primo a disciplinare dal punto di vista legislativo la libertà interna di mercato, gli Stati Uniti d'America, sia anche fra i più severi nel prevenire e reprimere ogni possibilità di *dumping* alle sue frontiere.

La delicatezza del fenomeno è tale per di più che una avventata e non oculata azione di ritorsione, mediante aumenti di dazi doganali o di contingenti, se da una parte estingue il fenomeno del *dumping*, dall'altra crea gli incentivi a nuove pratiche interne di restrizione della libertà di concorrenza e di mercato. Per questo, infatti, nel nostro disegno di legge si è adottato un particolare sistema che, come più avanti si vedrà meglio, mira ad evitare nel limite del possibile tale inconveniente.

III.

12. — Nel nostro disegno di legge abbiamo tenuto particolarmente conto delle esperienze americane, inglesi, tedesche, nonchè delle specifiche norme contenute nel trattato istitutivo della Comunità economica europea.

13. — La legislazione anti-*trust* negli USA alle sue lontane origini nello Sherman Act approvato dal Congresso nel 1890, ed inte-

grato nel 1914 da altre due leggi: la Federale Trade Commission Act ed il Clayton Act.

In essa viene dichiarato illegale qualsiasi contratto, o Associazione sotto forma di *trust* comunque definiti, o accordo tendente a restringere la libertà di commercio in qualunque parte del territorio degli Stati Uniti o anche con nazioni estere.

Competente nei procedimenti anti-*trust* iniziati su denuncia dei consumatori, degli operatori danneggiati, o infine di Enti governativi, è la Magistratura, sia in sede istruttoria, sia, nei casi più gravi in sede processuale.

A questo proposito è interessante rilevare che, data la particolare natura dell'ordinamento giuridico e giudiziario degli Stati Uniti, la Magistratura ha assunto una parte rilevante per quel che attiene alla pratica interpretazione ed applicazione della legislazione anti-*trust*.

Infatti le violazioni delle su citate leggi sono state sovente valutate e perseguite non tanto in funzione della pura obbiettività della norma positiva, quanto con riguardo alle conseguenze prodotte dalle violazioni medesime nei confronti del consumatore e della concorrenza. Infatti, qualora un accordo od una intesa non abbia effetti nocivi sul libero andamento del mercato, il giudice americano si è il più delle volte ritenuto autorizzato ad applicare la così detta *rule of reason*, secondo cui non può esservi sanzione per un atto che, pur essendo contrario alla lettera della legge, non ne violi tuttavia lo spirito.

14. — La legislazione antimonopolistica inglese è di data recente.

Con la prima legge approvata nel 1948 sotto il Governo laburista, veniva istituita una commissione con poteri esclusivamente consuntivi ed il cui compito era di determinare se in particolari settori o industrie, che il « Board of Trade » (Ministero del commercio) deferiva al suo esame, esistevano o meno situazioni monopolistiche contrarie al pubblico interesse, la commissione aveva l'obbligo di trasmettere il suo rapporto al Parlamento. Solo in questo caso la legge conferiva ai Ministri competenti speciali po-

teri di intervento per ristabilire la normalità della situazione. In primo luogo essi potevano invitare in via amichevole le industrie interessate ad emendare volontariamente le loro pratiche commerciali. Qualora tale metodo non avesse avuto risultato positivo, essi potevano procedere per via di ordinanza. Infine, in caso di infrazione all'ordinanza la legge prevedeva il ricorso ai tribunali.

Nel 1956, sotto il Governo conservatore, il « Monopolies and restrictive practices act » del 1948 fu sostituito dalla nuova legge dal titolo « Restrictive trade practices act » con un potere di intervento diretto nella lotta antimonopolistica molto superiore alla prima legge.

Quest'anno poi sono state apportate alla legge del 1956 delle modifiche tendenti a rendere più efficienti gli organi di inchiesta e di controllo, sia potenziandoli, sia dando loro maggior possibilità e tempestività di intervento.

La legge attualmente in vigore può essere comunque divisa in tre parti distinte e caratterizzate dal diverso grado di intervento dello Stato nei riguardi del fenomeno in questione, e cioè:

a) proibizione delle intese restrittive riguardanti i prezzi di vendita, salvo si tratti di accordi le cui parti appartengano ad un unico organo aziendale;

b) registrazione di tutti gli accordi e di intese restrittive della libertà di mercato con proibizione di quelli giudicati contrari al pubblico interesse;

c) indagine da parte della « Monopolies commission » sulle pratiche monopolistiche attuate da singole imprese e degli accordi riguardanti le merci esportate.

Con la nuova legge si è nominato un « Registratore » o meglio un « Cancelliere degli accordi commerciali restrittivi » e si è creato un registro in cui dovranno essere annotati tutti gli accordi contemplati dalla legge. Si è inoltre costituita una speciale « Corte per le pratiche restrittive » (composta da 10 magistrati e da 9 esperti) la quale, su richiesta del Registratore, dovrà dichiarare se le pratiche sottoposte al suo giudizio sono o meno contrarie al pubblico interesse. Se ritenute tali, il Registratore

può chiedere l'emanazione di disposizioni atte a far cessare le pratiche incriminate. Ogni interessato, inoltre, può preventivamente chiedere alla Corte se un accordo o una qualunque intesa sia o no soggetta alle disposizioni della legge in vigore e, in caso affermativo, se è o no soggetta a registrazione. Ai fini dei procedimenti davanti alla Corte ogni restrizione contemplata negli accordi sarà ritenuta contraria al pubblico interesse a meno che non venga riconosciuta l'esistenza di uno dei sei casi seguenti:

i) la restrizione sia ragionevolmente necessaria ai fini della protezione del pubblico interesse;

ii) la rimozione delle restrizioni priverebbe gli acquirenti di vantaggi specifici e sostanziali;

iii) le restrizioni siano ragionevolmente necessarie per controbilanciare misure prese da altre persone che non siano parte dell'accordo;

iv) le restrizioni siano ragionevolmente necessarie per permettere alle parti dell'accordo di negoziare termini migliori per il rifornimento di merci a o da qualsiasi persona che controlli una notevole parte del settore;

v) la rimozione della restrizione potrebbe avere effetti negativi seri e persistenti sul livello generale dell'occupazione o del commercio di esportazione del Paese;

vi) la restrizione sia ragionevolmente necessaria per scopi connessi ad altre restrizioni ritenute lecite in precedenti procedimenti della Corte.

La « Commissione per i monopoli e le pratiche restrittive », istituita in base alla legge del 1948, è stata trasformata in « Commissione per i Monopoli » la quale può indagare a fare raccomandazioni al Governo e al Parlamento solo per quanto riguarda le pratiche che non rientrano nella legge del 1956 e che pertanto non sono sotto la giurisdizione della Corte. In altre parole, la sua azione è limitata alle pratiche restrittive attuate da singole imprese monopolistiche o dominanti ed agli accordi riguardanti le merci di esportazione.

Come si vede, nella legislazione antimonopolistica inglese, pur adottandosi in modo energico il sistema dell'intervento statale diretto, tuttavia si è creduto opportuno affermare in maniera specifica ed estesa la così detta « rule of reason ». Ed ancora si è creduto opportuno usare due maniere di intervento a seconda che si tratti di intese fra due o più operatori o di pratiche restrittive attuate da una singola impresa dominante il mercato.

15. — Anche la legislazione tedesca in materia anti-monopolistica è di data recente. La legge è infatti stata approvata dal Parlamento Federale nel luglio 1957 (dopo circa otto anni di discussioni) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1958.

Il campo di applicazione della nuova legge tedesca, che sostituisce tutte le precedenti norme anti-cartellistiche risalenti fino al 1923 ed anche le disposizioni emanate sia dal Governo militare che dalla « High Commission » alleata, si estende a tutto il settore della produzione e del commercio dei beni e servizi con la esclusione delle unioni sindacali, dei trasporti, dell'agricoltura, delle assicurazioni e delle banche.

Le norme previste dai 109 articoli della legge possono essere così sintetizzate:

a) tutti gli accordi di cartello, qualunque sia la loro forma, quando siano idonei a restringere la concorrenza, sono dichiarati inefficaci. La legge prevede però la possibilità di ampie esenzioni nei casi da essa elencati;

b) gli accordi miranti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di vendita sia individuali che collettive sono dichiarati nulli di pieno diritto, eccezion fatta per i prodotti di marca e per gli editori;

c) le Autorità competenti in materia di cartelli hanno la facoltà di intervenire nei casi in cui il mercato sia controllato da una sola impresa monopolistica o da due o più imprese oligopolistiche. Tali misure di intervento non prevedono una suddivisione forzata delle grandi imprese e nemmeno ne

impediscono la formazione, ma si limitano a prevenirne o reprimerne gli abusi;

d) divieto di ogni prassi discriminatoria attuata da cartelli di imprese o da imprese dominanti il mercato contro altre ditte.

L'applicazione della legge è assicurata essenzialmente dall'« Ufficio Federale per i cartelli », istituito nell'ambito del Ministero Federale dell'Economia, con sede a Berlino e con poteri che si estendono su tutto il territorio federale. Questo Ufficio è collegato alle varie « Autorità per i cartelli » istituite in ogni Land della Repubblica Federale Tedesca, e che hanno il potere di trattare i casi interessanti il proprio territorio senza produrre effetti nel resto della Repubblica. Anche il Ministro Federale dell'Economia può intervenire in alcuni casi particolari e di limitata importanza.

I procedimenti contro le infrazioni alla legge possono essere promossi sia dalle diverse « Autorità per i cartelli » sia su richiesta di terzi. Le diverse autorità per i cartelli hanno la facoltà di invalidare qualunque accordo contrario alla legge e di concedere o negare tutte le esenzioni previste dalla legge stessa. Per la trasgressione della legge non è previsto alcun procedimento penale, ma il trasgressore può essere, da parte dell'autorità stessa, multato e obbligato al risarcimento dei danni. In opposizione alle decisioni delle autorità è ammesso il ricorso ai Tribunali di prima istanza competenti per grado. Inoltre, presso ogni Tribunale superiore regionale e presso la Corte Federale viene istituito un « Senato per i cartelli » che decide in merito agli appelli contro le decisioni dei Tribunali di prima istanza.

In margine alla legge più sopra descritta, la Federazione delle Industrie Tedesche, unitamente alle organizzazioni nazionali dei commercianti e degli artigiani hanno costituito, con l'approvazione del Ministro Erhard, un ufficio di mediazione a carattere volontario per definire le controversie e le dispute che potranno essere provocate dalla legge. Sarà quindi a discrezione dei reclamanti rivolgersi direttamente alle autorità

federali per i cartelli oppure chiedere in via preliminare l'intervento dell'ufficio di mediazione.

16. — Il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, particolarmente negli articoli 85-94, detta solo i principi generali di una completa regolamentazione per la difesa della concorrenza a cui i Paesi aderenti sono tenuti ad adeguarsi in seguito alla ratifica del Trattato stesso da parte dei rispettivi Parlamenti.

Il complesso delle norme dettate dal Trattato negli articoli sopra citati riguarda tanto le intese ed accordi tra due o più imprese, che le pratiche abusive delle imprese dominanti il mercato; tanto le pratiche di *dumping* attuati da privati, che gli aiuti concessi dagli Stati membri alle loro esportazioni verso altri Stati membri.

Per quanto riguarda le intese (articolo 85) il Trattato vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione di imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri o abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco normale della concorrenza all'interno del mercato comune. Gli accordi e le decisioni vietate sono dichiarate nulle di pieno diritto. Nello stesso articolo sono infine previste delle esenzioni quando tali accordi contribuiscono a migliorare la produzione e la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico ed economico.

Alle imprese dominanti sul mercato (articolo 86) è fatto divieto, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento in modo abusivo della loro posizione nel mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

I regolamenti per l'applicazione dei principi più sopra esposti sono stati emanati il 30 dicembre 1961.

Per quanto riguarda il *dumping* (articolo 91) qualora, durante il periodo transitorio, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, constati l'esistenza di tali pratiche eserci-

tate all'interno del mercato comune, essa rivolge raccomandazioni per porvi termine e può autorizzare misure di protezione. Il Trattato prevede il caso di pratiche *dumping* solo durante il periodo transitorio poiché queste dovrebbero, a parere dei compilatori, automaticamente cessare non appena tutte le barriere doganali e quantitative fra i 6 Paesi fossero totalmente eliminate.

In fine in materia di aiuti statali (articoli 92-94) il Trattato dichiara incompatibili col mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati stessi, o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, i quali favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Anche qui il Trattato elenca un certo numero di esenzioni.

17. — Come si rileverà dall'analisi che segue e dal testo del nostro disegno, questo si sforza di adeguarsi alla realtà della situazione sociale ed economica italiana, anche attraverso una integrazione reciproca di taluni principi della legislazione americana, di quella inglese, di quella tedesca, e di tener conto delle disposizioni del Trattato sul MEC, i cui principi, come è già stato detto, sono stati recepiti nel nostro diritto attraverso la ratifica del Trattato stesso.

Analoghe alla impostazione americana sono le disposizioni della nostra proposta secondo le quali le infrazioni alla legge sono suscettibili di denuncia da parte di qualsiasi cittadino o imprenditore o Camera di commercio, industria ed agricoltura, che dà luogo, salvo nei casi di manifesta infondatezza, ad un procedimento di indagine approfondita, dinanzi ad un Comitato di esperti. Tale indagine, entro un termine di sei mesi prolungabile al massimo ad un anno (assicurando così una certa dinamica nella efficienza del Comitato stesso) si conchiude — se la denuncia risulta giustificata — con una pronuncia che il Ministro dell'industria e del commercio tramuta in diffida obbligatoria di scioglimento delle intese e di rettifica dei comportamenti in contrasto con la legge. E nello stesso spirito si prevede

che l'infrazione a tale pronuncia ed in genere la recidiva diano luogo ad un procedimento di fronte all'Autorità giudiziaria, con la imposizione di sanzioni pecuniarie fortemente progressive.

Simili alla impostazione inglese e tedesca sono invece altri tratti della nostra proposta e prima di tutto il principio di vietare gli atti, i contratti, gli accordi e tutte le altre pratiche restrittive della libertà di concorrenza e di mercato non in quanto tali, ma solo se dannose al consumatore ed alla economia del Paese, anche se tale dannosità non sia stata da essi integralmente raggiunta ma sia insita nei loro scopi ed effetti. E ancora il principio di affidare l'indagine e la pronuncia di prima istanza ad un Comitato in cui si incontrano e collaborano esperienze e mentalità diverse, attente agli aspetti amministrativi, economici, tecnici, sociali e non soltanto a quelli strettamente giuridici, dei problemi da esaminare. E qui ancora il deposito degli atti ed accordi che potrebbero determinare una limitazione della libertà di concorrenza e di mercato, e la introduzione del concetto di un rapporto annuo del Potere esecutivo al Potere legislativo su questa materia, ed il compito affidato al Comitato di provocare dal Potere esecutivo misure doganali d'ordine generale.

Analoghe alla legislazione tedesca sono le norme di intervento nel campo delle imprese così dette dominanti il mercato, mentre la legislazione inglese si accontenta in questo settore di un semplice intervento a carattere esplorativo.

Identici alla legislazione prevista dal Trattato della CEE sono tutti i principi fondamentali in essa incorporati e la sua articolazione in quattro gruppi di norme riguardanti: il primo, le intese e gli accordi tra due o più imprese; il secondo, le pratiche restrittive della libertà di concorrenza e di mercato attuate dalle imprese dominanti il mercato; il terzo, le pratiche di *dumping* attuate dai privati e l'ultimo gruppo riguardante le pratiche di *dumping* attuate in seguito ad aiuti concessi dagli Stati esteri.

IV

18. — Passiamo ora ad illustrare brevemente i punti principali della nostra proposta.

Essa si suddivide in cinque titoli: il primo (articoli 1-12) riguarda la definizione e la repressione delle pratiche restrittive della libertà di concorrenza e di mercato.

Gli articoli 1 e 2 riguardano il deposito presso la Segreteria del Comitato di tutti gli accordi — compresi quelli anteriori alla legge — rivolti a regolare in comune — sia o no sotto forma di Consorzi — la politica di produzione o di vendita fra più operatori. Si mira in tal modo ad assicurare al Comitato una conoscenza della situazione di mercato di grande importanza per l'esercizio delle sue funzioni, dandogli in pari tempo la possibilità di discriminare tra accordi illeciti, in quanto violano i fini della legge, ed accordi leciti, in quanto abbiano per esempio scopi tecnici di egualizzazione di oscillazioni stagionali e così via, e non producano perciò aumenti ingiustificati nei prezzi, con conseguente danno per i consumatori.

Gli accordi non depositati sono inefficaci e non possono essere fatti valere dinanzi ai Tribunali od arbitri. Il mancato deposito è punibile con una ammenda che, da un minimo di lire 100 mila, può arrivare fino a lire 1 milione, e ciò indipendentemente dalle sanzioni che, come si vedrà più avanti, verranno applicate nel caso di accordo illecito.

Gli articoli 3, 4 e 5 vietano, in quanto determinino aumenti ingiustificati di prezzi o abbiano per scopo o per effetto di impedire, restringere o falsare il normale funzionamento del mercato all'interno del Paese, tutti gli atti, i contratti, gli accordi, le intese e le pratiche restrittive della libertà di mercato o limitative della concorrenza o coercitive dell'altrui condotta sia da parte di una singola impresa dominante il mercato, sia gli accordi e le intese fra due o più operatori dirette agli stessi scopi. In virtù di tale formulazione le pratiche restrittive di ogni genere (ed è appunto a tale scopo

che nel testo della proposta si è usata una certa ampiezza di termini che da uno stretto punto di vista giuridico potrebbero sembrare inutile ripetizione) sono colpite in quanto producano gli effetti nocivi per l'economia del Paese che la legge persegue, anche se non abbiano avuto l'effetto di costituire un vero e proprio monopolio ed indipendentemente dal fatto che di esse siano responsabili più operatori od uno solo.

Siffatta responsabilità si estende, secondo gli articoli in parola, anche agli enti pubblici in quanto esorbitino da eventuali funzioni di monopolio attribuite ad essi per legge, e si rendano colpevoli di pratiche restrizionistiche non previste dai loro atti istitutivi o statuti.

Nel giudicare in base alle norme di questi articoli, sia il « Comitato per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » — che vedremo più avanti — sia il giudice, dovranno tener conto di tutte le circostanze di impresa e di mercato che possono avere influenzato o determinato gli atti e le pratiche in questione in modo che, inquadrato nella realtà della vita economica, possano essere valutate e giudicate nella loro giusta luce.

A questo proposito merita un breve esame la politica dei prezzi regolata dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) o da altri organi pubblici. In tali casi, lo Stato interviene in base ad una legge che gli dà poteri discrezionali e praticamente illimitati di indagine e di decisione a fissare i prezzi massimi di vendita, egualizzandoli per un dato prodotto o servizio di determinata qualità, quale ne sia il produttore od il fornitore. Lo Stato ha cioè deciso che, nell'interesse pubblico, quel dato prezzo debba essere piuttosto disciplinato d'imperio, sulla base di una indagine dei costi di produzione e di distribuzione e dei margini di utile, anzichè essere lasciato al libero gioco della concorrenza di mercato.

È quindi evidente che, qualora il Comitato o il giudice saranno chiamati a giudicare su atti o pratiche che riguardano prodotti o servizi i cui prezzi sono fissati dal CIP, non potranno certamente dichiarare

ingiustificato o dannoso il determinarsi sul mercato di un prezzo che resti nei limiti fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi. Man mano però che il CIP ed altri organismi simili restituiranno alla libertà i settori che oggi controllano, questi dovranno ricadere sotto la disciplina prevista dal presente disegno. È questo il riconoscimento di uno stato di fatto legislativo, e non una approvazione di siffatto sistema e tanto meno un implicito incitamento alla sua estensione ed al suo prolungamento nel tempo. Al contrario, noi riteniamo che applicandosi una legislazione di tutela della libertà di concorrenza e di mercato, esso dovrebbe essere di gran lunga limitato nella sua area di competenza in quanto costituisce, insieme a tutta una serie di altre restrizioni *l'humus* nel quale meglio prosperano gli accordi e le intese di carattere restrizionistico.

In base all'articolo 6 qualsiasi cittadino, imprenditore o Camera di commercio, industria e agricoltura, può denunciare al Comitato gli atti commessi in violazione alla presente legge. È pure prevista la procedura di ufficio da parte del Comitato stesso. È ovvio inoltre che i Ministeri rappresentati nel Comitato possano, se necessario dare disposizioni ai loro rappresentanti al fine di far promuovere un'indagine da parte del Comitato stesso.

L'articolo 7 determina la procedura da seguire nella istruzione e definizione delle pratiche da parte del Comitato. Si prevede a tale riguardo che non diano luogo a procedura le denunce di manifesta infondatezza di cui però, come si vedrà più avanti, si dovrà fare menzione particolareggiata nel rapporto da farsi al Parlamento.

Nel medesimo articolo 7 si prevede infine che il Comitato, giunga a maggioranza semplice, ad una decisione che, trasmessa al Ministero dell'industria e commercio, dà luogo, se positiva, (art. 8) alla notifica di una diffida agli operatori denunciati perchè annullino o rettificano gli accordi o i comportamenti contrari alla legge.

La diffida dovrà essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui quotidiani economici e determinerà la

convocazione dell'assemblea dei soci qualora la ditta diffidata avrà forma societaria.

Inoltre, se la parte diffidata non si uniforma entro due mesi alle disposizioni del Ministero o se da una successiva denuncia risulta la fondata presunzione di una recidiva, il caso viene demandato all'Autorità giudiziaria.

Questa (art. 9) se ritiene a sua volta fondata la denuncia, pronuncia una sentenza con la quale, oltre a disporre l'annullamento degli atti illeciti e la cessazione delle pratiche restrittive, condanna il soccombente ad una sanzione pecuniaria che in relazione alla gravità del caso, può variare da un minimo di un milione di lire ad un massimo pari al 5 per cento (e nei casi particolarmente gravi fino al 10 per cento) dell'ammontare delle vendite del prodotto denunciato nel periodo successivo alla diffida non osservata e nel periodo successivo alla stipulazione degli atti nel caso che questi non fossero stati depositati, segno questo di manifesta malafede. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al doppio dei massimi sopra detti. Il mancato deposito di un atto risultato in violazione alla legge costituisce quindi una aggravante nella determinazione della sanzione pecuniaria.

L'articolo 10 ha una portata di carattere generale, in quanto prevede che se in un determinato settore risulti una particolare frequenza o rilevanza delle pratiche vietate, il Consiglio dei ministri, o quando necessario il Parlamento, su proposta del Comitato, può deliberare la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci interessate (gli eventuali contingenti possono essere variati per una decisione amministrativa). Tale disposizione permette di far giocare maggiormente, come freno generale delle tendenze restrittive, la concorrenza internazionale, oltre alle sanzioni particolari previste dalla nostra proposta. Tale provvedimento potrà essere adottato anche nel caso che un dato prodotto o servizio sia prodotto sul mercato nazionale da una sola ditta o da una ditta dominante il mercato, permettendo così il ricorso all'unico strumento di lotta veramente efficace per far desistere l'impresa tipicamente monopolista dall'espandere la sua pro-

duzione solo fino al punto che le permetta di fissare il prezzo del prodotto al livello corrispondente al suo massimo profitto individuale ed a scapito dell'intera economia del Paese.

Per ciò che riguarda il Trattato della CEE, quanto disposto dall'articolo 10 deve necessariamente essere attuato nell'ambito delle disposizioni del Trattato. Ciò comporta che mentre l'abolizione totale o una qualsiasi riduzione del dazio all'importazione sarà sempre possibile nei confronti degli altri paesi della Comunità anche in anticipo sulle tappe fissate dal Trattato (art. 15 del Trattato della CEE); nei confronti degli altri Paesi la riduzione dei nostri dazi doganali potrà essere accelerata rispetto alle tappe fissate (articolo 24 del Trattato della CEE) ma dovrà essere sempre fatta in rispetto della tariffa doganale comune.

Gli articoli 11 e 12 comportano norme relative alle necessarie esenzioni sia per alcuni settori di carattere particolare, sia per alcuni atti ed accordi di utilità indiscutibile e non aventi scopo discriminatorio.

19. — Il titolo II della proposta (artt. 13-16) prevede la repressione delle pratiche di concorrenza sleale internazionale (*dumping*). Abbiamo già esposto (n. 11) le ragioni di ordine generale che fanno di queste norme una parte integrante della tutela della libertà di mercato.

È in relazione a ciò che da tempo parecchi Paesi, ivi compresa la Comunità economica europea, hanno previsto misure di ritorsione, considerate legittime anche dai più ardenti fautori della libera concorrenza internazionale. In linea generale queste misure hanno assunto due forme, e cioè: applicazione di speciali dazi compensatori (dazi anti-*dumping*), ed introduzione di proibizioni alle importazioni. Di preferenza è stata però usata la prima forma, anche perchè non contrasta in linea di principio con una politica di ampia libertà degli scambi e con quanto previsto dal Trattato istitutivo della CEE.

Il Canada nel 1904 è stato il primo paese ad applicare una legislazione doganale anti-*dumping*. Dopo quella data anche gli Stati Uniti, il Sud Africa, La Gran Bretagna, l'Au-

stralia, la Nuova Zelanda, il Giappone, la Germania, ed alcuni altri Paesi, hanno adottato sistemi protettivi contro le forme anormali di concorrenza estera. Taluni Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, hanno emanato una specifica legge anti-*dumping*; altri, come ad esempio l'Australia, hanno collegato la protezione anti-*dumping* con la legislazione anti-monopolistica; altri ancora hanno invece introdotto dazi anti-*dumping* per singoli casi, indipendentemente dall'esistenza di un'organica legislazione specifica.

Ciò premesso, rileviamo che il Comitato è competente (art. 13) anche per i casi di *dumping* con la medesima procedura di denuncia prevista nell'articolo 6 e più sopra descritta.

L'articolo 14 definisce gli atti di concorrenza sleale internazionale — sulle linee tecniche della legislazione anti-*trust* americana ed in armonia con quanto stabilito nell'articolo VI del GATT — come consistenti nella introduzione di prodotti in Italia ad un prezzo inferiore al loro valore normale, così da causare ingiusto danno ai produttori nazionali. Segue una casistica di ordine tecnico, relativa alla determinazione di siffatto valore normale.

L'articolo 15 determina la procedura di esame e di intervento del Comitato, del Ministero dell'industria e commercio e del Tribunale civile competente per territorio in maniera analoga a quanto previsto negli articoli 7, 8 e 9 per gli accordi e le pratiche restrittive della libertà di concorrenza e di mercato.

La responsabilità per l'atto di concorrenza sleale è in tal modo posta, dallo Stato italiano, a carico dell'importatore in Italia e quivi operante: questi, se in dubbio o desideroso comunque di cautelarsi, potrà sempre esigere dal suo fornitore estero adeguate garanzie a fronte del rischio di infrazioni e delle relative sanzioni.

L'articolo 16 investe la materia sotto un profilo più generale; quello dei sussidi all'esportazione, contro i quali il Governo italiano è più volte intervenuto in sede internazionale e che costituiscono tuttora una delle più pericolose distorsioni della concorrenza internazionale, nonostante gli accordi intervenuti per limitarli.

I casi qui presi in considerazione non potevano essere assoggettati alle disposizioni dettate nell'articolo 15 in quanto non sarebbe giusto far ricadere anche indirettamente sugli importatori nazionali la responsabilità di un provvedimento di carattere generale del Paese esportatore. L'adozione delle misure previste, consistenti nell'applicazione di diritti di entrata compensativi, e sempre in conformità a quanto previsto dal GATT (art. VI - n. 2), dalla Carta dell'Avana (art. 34), dal Trattato istitutivo della CEE, ed in analogia a quanto è stato fatto nelle legislazioni di altri Paesi è per altro lasciata al giudizio dei Ministri competenti e al Consiglio dei Ministri (nonchè quando necessario, del Parlamento), al fine di non condurre in modo rigido od automatico ad un aumento di protezione, laddove il fine da raggiungere è invece quello di ristabilire la normalità e quindi una maggiore libertà della concorrenza internazionale.

20. — Nel titolo III (artt. 17-18) si prevedono le norme sulla istituzione, sulla composizione e sulla nomina dei membri del « Comitato per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » e della sua Segreteria. La qualità dei suoi membri (alti funzionari, esperti e rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori) e del suo Presidente (un alto magistrato di Cassazione in attività di servizio) e le modalità della loro nomina (rimessa al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio) assicurano a questo organismo un prestigio ed una efficienza adeguati ai suoi delicati compiti semi-giudiziari di indagine e di decisione.

21. — Nel titolo IV (artt. 19-20) si prevede (art. 19) l'obbligo per il Ministro dell'industria e commercio di presentare ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività del Comitato per ciò che concerne la repressione tanto delle pratiche restrizionistiche quanto di quelle di *dumping*, sui procedimenti giudiziari, le misure doganali che ne siano eventualmente derivate e sulle denunce archiviate per manifesta infondatezza.

Si vuol rendere così possibile per il Parlamento di seguire in modo organico l'applica-

zione della presente legge, qualora essa fosse approvata.

La presente legge ovviamente disciplina soltanto le intese e le pratiche che influenzano il commercio nazionale, mentre per i rapporti intercomunitari provvedono le disposizioni dettate dai Trattati istitutivi della CECA e della CEE (art. 20).

22. — Nel titolo V (artt. 21-23) oltre a disporre quanto necessario per provvedere alle spese del Comitato e della sua segreteria si prevede, data l'importanza della legge e la complessa preparazione necessaria, che la presente legge entri in vigore 4 mesi dopo la

sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e che entro tale termine debba essere pure emanato il regolamento di applicazione.

Abbiamo già accennato alla delicatezza della materia, che è veramente « terra incognita » dal punto di vista giuridico, così come da quello amministrativo e giudiziario. Nonostante tutte le cure poste e da porre nell'opera legislativa al riguardo non vi è dubbio che si possano commettere eccessi od omissioni, che si dovranno poi correggere alla luce dell'esperienza.

E con questa conclusione raccomandiamo, agli onorevoli colleghi, la nostra proposta per un benevolo ed attento esame.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****REPRESSIONE DELLE PRATICHE
RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI
CONCORRENZA E DI MERCATO****Art. 1.**

Tutti gli atti, contratti o accordi tra due o più imprenditori, ditte od enti pubblici o privati comunque operanti in territorio nazionale, rivolti a regolare in comune la politica di produzione o di vendita, la ripartizione di zone e di clientele o la concessione di condizioni e prezzi particolari, tutti gli atti costitutivi e quelli che regolano il funzionamento dei Consorzi per la disciplina della politica di produzione o di vendita, quale che ne sia il nome o la forma, devono essere depositati in copia autentica presso la Segreteria del Comitato di cui all'articolo 17, entro 30 giorni dalla data di stipulazione.

Alla Segreteria del Comitato dovranno essere depositate in copia autentica anche le eventuali modificazioni che le parti, spontaneamente o su richiesta del Ministro dell'industria e del commercio o in base a sentenze dell'Autorità giudiziaria, come disposto dagli articoli 8 e 9 della presente legge, apporteranno agli atti, contratti o accordi di cui al precedente comma.

Art. 2.

Gli atti, i contratti e gli accordi indicati all'articolo precedente sono inefficaci fino al momento del deposito.

L'efficacia giuridica degli atti, contratti od accordi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia eseguito il deposito entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, è sospesa dalla scadenza di tale termine fino al giorno del deposito.

Il mancato deposito è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione, salve le sanzioni previste all'articolo 9 per gli atti, i contratti e gli accordi fatti in violazione della presente legge.

L'ammenda prevista dal comma precedente è irrogata mediante decreto penale emesso dal pretore. È ammessa opposizione secondo le norme stabilite dal Codice di procedura penale.

Art. 3.

Sono vietati gli atti, i contratti, gli accordi, le intese e le pratiche restrittive della libertà di mercato o limitative della libera concorrenza, operanti sul territorio italiano, da parte di due o più imprenditori, ditte o enti pubblici o privati, che determinano aumenti ingiustificati di prezzi o abbiano per scopo o per effetto di impedire, restringere o falsare il normale funzionamento del mercato all'interno del Paese.

Sono vietati altresì gli atti, i contratti, gli accordi, le intese e le pratiche restrittive della libertà di mercato o limitative della libera concorrenza che impongono ingiustificati oneri al consumatore.

Art. 4.

Alle imprese dominanti sul mercato è vietato stipulare contratti od accordi che:

o impongono direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni non eque;

o limitano la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;

o applicano nei rapporti con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti;

o subordinano la conclusione di contratti o accordi relativi a dette merci e servizi all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari o di altre merci o servizi non pertinenti in modo obiettivo o secondo le consuetudini commerciali all'oggetto principale dei contratti stessi;

o attuano ogni altra pratica restrittiva della libertà di concorrenza e di mercato che determini aumenti ingiustificati nei prezzi o abbia per scopo o per effetto di impedire, restringere o falsare il normale funzionamento del mercato all'interno del Paese o impongono ingiustificati oneri al consumatore.

Ai sensi della presente legge è da considerarsi impresa dominante sul mercato quella impresa, ditta o ente pubblico o privato operante in territorio italiano che non abbia concorrenti per un determinato tipo di merci o di servizi, oppure non sia esposta a concorrenza sensibile.

Nel giudicare se la posizione sul mercato è dominante e se viene sfruttata in maniera contraria alla presente legge, il Comitato di cui all'articolo 17 dovrà tener conto di tutte le circostanze d'impresa e di mercato.

Art. 5.

Ad ogni imprenditore, ditta od ente pubblico o privato, operante in territorio italiano sono vietati gli atti, i contratti, gli accordi e le politiche di mercato dirette al fine di provocare l'eliminazione o l'assorbimento, anche di fatto, d'impresе o di produzioni concorrenti in modo o da non aver più concorrenti per un determinato tipo di merci o di servizi, oppure da non essere più esposti a concorrenza sensibile.

Ad ogni imprenditore, ditta od ente pubblico o privato, operante in territorio italiano è altresì vietato di adottare una politica di mercato atta ad indurre altre imprese ad un comportamento contrario alla libertà di concorrenza o di mercato

Art. 6.

Qualsiasi cittadino italiano o imprenditore operante in territorio italiano o Camera di commercio, industria e agricoltura, può inviare denuncia di violazione delle norme della presente legge al Comitato di cui all'articolo 17.

L'apertura dell'istruttoria di cui all'articolo 7 può essere promossa anche su inizia-

tiva dello stesso Comitato di cui all'articolo 17.

I precedenti iniziati dal Comitato, come previsto nel comma precedente, devono essere immediatamente comunicati alla parte interessata.

L'avvenuto deposito in un atto, contratto od accordo presso la Segreteria del comitato, come previsto dall'articolo 1 della presente legge, non impedisce la possibilità di successiva denuncia o di apertura del procedimento d'ufficio di cui al presente articolo.

Art. 7.

Il Comitato di cui all'articolo 17, ricevute le denunce nel termine di tre mesi, dopo una sommaria relazione di uno dei suoi componenti o decide, a maggioranza, di archiviare la denuncia in caso di manifesta infondatezza, o ne dispone una istruttoria tecnica.

In questo ultimo caso il Comitato notifica alle parti denunciate l'apertura dell'istruttoria, fissando un termine per presentare giustificazioni e per l'audizione delle parti innanzi al Comitato stesso. Queste possono essere assistite da avvocati o consulenti tecnici.

Il Comitato, ai fini dell'istruzione delle denunce, può disporre l'esibizione di documenti, l'audizione di testi, l'espletamento di verifiche e perizie.

Il Comitato giudica sul merito delle denunce e assume, a maggioranza, entro sei mesi dall'apertura dell'istruttoria di cui al primo comma, una decisione motivata e contenente anche le prescrizioni alle quali la parte interessata dovrà adeguarsi. Nei casi di particolare complessità il suddetto termine di 6 mesi può essere prolungato fino ad un anno. La decisione viene comunicata al Ministero dell'industria e commercio per i provvedimenti del caso.

Art. 8.

Il Ministro dell'industria e commercio, in base alla pronuncia del Comitato, notifica alle parti interessate una diffida perchè annullino o modifichino gli atti o le pratiche

contrarie alle disposizioni della presente legge.

Tale diffida dovrà essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del giorno di notifica e per i tre giorni successivi sui quotidiani economici italiani.

Qualora la parte diffidata abbia forma di società, entro il termine di 2 mesi dalla notifica della diffida gli amministratori di detta società devono convocare l'Assemblea secondo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Qualora entro 2 mesi le parti diffidate non abbiano ottemperato alle prescrizioni della diffida, il Ministero dell'industria e commercio le conviene innanzi al tribunale civile secondo le norme contenute nel Codice di procedura civile.

Qualora da una nuova denuncia di cui all'articolo 6, successiva all'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al primo comma del presente articolo, risulti la fondata presunzione di una recidiva, il Ministro dell'industria e commercio, su conforme pronuncia del Comitato di cui all'articolo 17, trasmette immediatamente la propria istanza al tribunale civile competente per territorio dandone notifica alla parte interessata.

Art. 9.

Il Pubblico ministero interviene in causa a norma degli articoli 71 e seguenti del Codice di procedura civile a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

Il Tribunale, nel caso che il convenuto in giudizio sia riconosciuto soccombente, con la sua sentenza dichiara privi di efficacia dal giorno della notifica della diffida di cui all'articolo 8 o dalla loro stipulazione in caso di mancato deposito di cui all'articolo 1, i negozi giuridici ritenuti illeciti, ordina la cessazione delle pratiche restrittive e dei comportamenti ritenuti in violazione della presente legge ed applica una sanzione pecuniaria che, in relazione alla gravità del caso, può variare da un minimo di lire un milione ad un massimo pari al 5 per cento dell'ammontare delle vendite nel periodo successivo alla notifica della diffida di cui all'articolo 8. Nei casi particolarmente gravi la sanzione

pecuniaria può essere elevata fino ad un ammontare pari al 10 per cento.

In caso di mancato deposito degli atti, contratti od accordi di cui all'articolo 1 che, in seguito al procedimento giudiziario, risultano in violazione alla presente legge, la sanzione pecuniaria può variare da un minimo di lire due milioni ad un massimo pari al 5 per cento, e nei casi particolarmente gravi pari al 10 per cento, dell'ammontare delle vendite nel periodo successivo alla stipulazione degli atti stessi.

In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti possono essere aumentate fino al doppio.

Art. 10.

Qualora dalle decisioni del Comitato di cui all'articolo 17 della presente legge e dalle sentenze dell'Autorità giudiziaria risulti per un determinato settore una particolare frequenza o rilevanza di atti e di pratiche vietate dalla presente legge, il Ministro competente, su proposta del Comitato di cui all'articolo 17, può trasmettere proposta al Presidente del Consiglio per la riduzione o l'abolizione dei dazi doganali nei confronti delle merci interessate.

Simile provvedimento potrà essere adottato, su richiesta o previo parere del Comitato di cui all'articolo 17, anche nel caso che per un dato prodotto o servizio sul mercato nazionale esista una sola ditta produttrice, oppure una impresa dominante sul mercato come definita all'articolo 4 della presente legge.

Nell'applicazione delle norme del presente articolo si deve tener presente quanto disposto dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957 n. 1203.

Art. 11.

Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della presente legge non si applicano:

- alle associazioni sindacali;
- alle aziende monopolistiche statali del sale e dei tabacchi;
- all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

alle ferrovie dello Stato ed alle altre imprese di trasporto terrestre, aereo e marittimo private e pubbliche che esercitino servizi in concessione.

Art. 12.

Le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della presente legge non si applicano;

ad atti, contratti ed accordi fra un'impresa produttrice ed una o più imprese distributrici aventi per oggetto l'applicazione uniforme, senza scopi discriminatori, di ripartizioni di zone di vendita, di condizioni d'affari, di consegna e di pagamento, di sconti e — solo nel caso di prodotti di marca — dei prezzi;

ad atti, contratti ed accordi che abbiano semplicemente lo scopo della determinazione e dell'applicazione uniforme di norme o tipi senza alcun fine discriminatorio;

ad atti contratti ed accordi che abbiano lo scopo di facilitare e di promuovere l'esportazione di prodotti o servizi, regolando la concorrenza su mercati situati al di fuori del territorio nazionale o comunque non sottoposti alla giurisdizione della presente legge. L'eccezione contemplata nel presente paragrafo non è valida nel caso sia contraria a preesistenti o successivi accordi internazionali o al Trattato che istituisce la « Comunità economica europea »;

ad atti, contratti ed accordi fra aziende od associazioni di aziende agricole che riguardino l'utilizzazione d'impianti in comune per il magazzinaggio, la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

TITOLO II

REPRESSIONE DELLE PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE INTERNAZIONALE

Art. 13.

Gli atti di concorrenza sleale internazionale (dumping) compiuti sul mercato italiano direttamente da esportatori esteri comunque operanti in territorio italiano, o indirettamente da importatori italiani, possono esse-

re denunciati al Comitato di cui all'articolo 17 con la stessa procedura prevista all'articolo 6.

Art 14.

Costituisce atto di concorrenza sleale internazionale l'introduzione di prodotti in Italia ad un prezzo inferiore al loro valore normale, così da causare ingiusto danno ai produttori nazionali.

È considerato inferiore al valore normale il prezzo che sia inferiore al prezzo del prodotto praticato nel Paese d'origine all'atto dell'immissione in commercio, a condizioni analoghe di fornitura. Nel caso in cui non fosse possibile accertare il prezzo interno nel Paese esportatore, si considera il costo del prodotto nel luogo di sua produzione aumentato di una equa quota rappresentante le spese di vendita ed il guadagno, nonchè il costo del trasporto e degli oneri affini. Qualora non sia possibile accertare neanche quest'ultimo valore si ricorre al prezzo massimo praticato, in condizioni normali di mercato, per l'esportazione verso un altro Paese.

Agli effetti della determinazione di cui al comma precedente, debbono dedursi dal prezzo praticato nel Paese di origine gli eventuali dazi e tasse rimborsabili all'atto dell'esportazione che gravano il prodotto per il consumo interno del Paese di produzione e di esportazione, nonchè le somme corrispondenti ad eventuali esenzioni di tali dazi accordate per l'esportazione.

Art. 15.

Il Comitato di cui all'articolo 17 istruisce le pratiche secondo la procedura prevista all'articolo 7, comma primo, secondo e terzo.

Quando il Comitato, a maggioranza, ravvisa l'esistenza di un atto di concorrenza sleale internazionale, trasmette al Ministro dell'industria e commercio una decisione motivata e contenente la determinazione della differenza fra il valore normale come indicato all'articolo 14 ed il prezzo quotato all'importazione. La decisione deve contenere anche le eventuali prescrizioni alle quali la parte interessata dovrà adeguarsi.

Il Ministro dell'industria e del commercio, preso atto del rapporto del Comitato, sentito il Ministero del commercio estero, inizia la procedura prevista all'articolo 8. Il tribunale civile competente per territorio istruisce il processo come previsto all'articolo 9, comma primo e secondo.

La sanzione pecuniaria da applicarsi per atti in violazione agli articoli 13 e 14 della presente legge può variare, in relazione alla varietà del caso, da un minimo di lire un milione ad un massimo pari alla differenza di cui è detto al comma secondo del presente articolo da calcolarsi su tutta la quantità di merce importata fino ad un anno prima dal giorno della diffida di cui all'articolo 8.

In caso di recidiva la sanzione di cui al comma precedente del presente articolo può essere raddoppiata.

Art. 16.

Quando il Comitato ravvisi che ad un determinato prodotto viene accordato, sotto qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, un premio o una sovvenzione all'atto della produzione o dell'esportazione del prodotto stesso dal Paese di produzione o di esportazione, compreso anche qualsiasi contributo speciale per il trasporto, trasmette al Ministero competente un rapporto circostanziato, proponendo le misure idonee a correggere l'abuso sotto forma d'istituzione di uno speciale diritto di entrata compensativo atto a pareggiare il sottoprezzo.

Il Ministro competente trasmette conforme proposta al Presidente del Consiglio per l'eventuale adozione delle misure suddette da parte del Consiglio dei ministri o del Parlamento.

Il Comitato e il Consiglio dei ministri nell'ordine di tempo giudicheranno e prenderanno i necessari provvedimenti sul caso in questione, tenendo presenti gli accordi internazionali in materia di *dumping* e di incentivi artificiali all'esportazione.

Nei casi di *dumping* previsti dal presente articolo l'importatore italiano non è soggetto alla procedura di cui all'articolo 15

TITOLO III

ISTITUZIONE DEL «COMITATO PER
LA TUTELA DELLA LIBERTA' DI
CONCORRENZA E DI MERCATO»

Art. 17.

Ai fini della presente legge è istituito presso il Ministero dell'industria e il commercio un « Comitato per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato », composto di:

a) un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, con la qualifica non inferiore a quella di Presidente di sezione di Corte di cassazione, Presidente;

b) il direttore generale della produzione industriale (Ministero dell'industria e commercio);

c) il direttore generale del commercio interno (Ministero dell'industria e commercio);

d) il direttore generale degli affari economici (Ministero degli affari esteri);

e) il direttore generale per i piani degli scambi con l'estero (Ministero del commercio con l'estero);

f) un funzionario di qualifica non inferiore a quella di ispettore generale per ognuno dei seguenti Ministeri:

Bilancio;

Finanze;

Tesoro;

Agricoltura e Foreste;

Lavoro e previdenza sociale;

Partecipazioni statali;

g) un rappresentante per i datori di lavoro ed uno per i lavoratori dei seguenti settori:

Agricoltura;

Commercio;

Credito e assicurazioni;

Industria;

h) un rappresentante dell'artigianato;

i) sei esperti estranei alla pubblica Amministrazione, scelti fra i docenti di materie economiche, finanziarie e giuridiche nelle Università e fra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti.

Il Presidente può disporre la costituzione di Sottocomitati, permanenti o temporanei, formati di non più di nove membri del Co-

mitato ed incaricati dell'istruzione e della formulazione delle condizioni di cui agli articoli 7, 10, 15, 16 e 20. Le decisioni finali sono riservate al Comitato plenario.

Il Comitato può sottoporre al Ministro per l'industria e commercio proposte di provvedimenti idonei alla difesa della libertà di concorrenza e di mercato.

Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica, formata a cura del Ministero dell'industria e commercio, secondo le direttive del presidente del Comitato stesso.

Il Comitato si può valere della consulenza di periti o di persone particolarmente versate nelle materie, anche non appartenenti alla pubblica Amministrazione, in rapporto ai singoli casi sottoposti al suo esame.

Art. 18.

La nomina dei componenti del Comitato è fatta dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la nomina dei membri di cui alle lettere *g*) ed *h*) dell'articolo precedente, è richiesta, per ciascuno dei settori ivi indicati, una rosa di tre nomi alle esistenti organizzazioni sindacali.

La nomina dei componenti è valida per cinque anni. Al termine di tale periodo può essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni con la medesima procedura.

TITOLO IV

RELAZIONI AL PARLAMENTO E SUCCESSIVO INQUADRAMENTO DELLA PRESENTE LEGGE NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI PREVISTI DAL TRATTATO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Art 19.

Il Ministro dell'industria e del commercio è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla attività del Comitato di cui all'articolo 17 nel corso dell'anno solare precedente, sulle denunce archiviate, sui procedimenti giudiziari e le misure doganali che ne siano eventualmente derivati nel medesimo periodo di

tempo e sull'andamento del deposito degli atti, contratti ed accordi presso la Segreteria del Comitato stesso.

Art. 20.

Le norme della presente legge fanno salva l'applicazione delle disposizioni contenute nei Trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità economica europea.

TITOLO V

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL « COMMITATO PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA E DI MERCATO » E DELLA SUA SEGRETERIA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Le spese per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 17 e della sua Segreteria sono iscritte in apposita rubrica del bilancio del Ministero dell'industria e commercio.

Gli impegni e gli ordini di spesa nei limiti dei fondi stanziati in detta rubrica, sono emessi e firmati dal Presidente del Comitato stesso.

Art. 22.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 17 e della sua Segreteria, si provvede, per l'esercizio finanziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo numero 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

La presente legge entrerà in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro la stessa data sarà emanato il regolamento per la sua esecuzione.